



COMUNE DI CAMPOFIORITO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA'
AGRICOLE

(Legge Regionale 06/09/1996 n. 16 art. 40 commi 4 bis e 4 ter. , integrato dall'Art. 39 della Legge Regionale 14/04/2006 n. 14)



Il presente regolamento:

- ***E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29-09-2007 con atto deliberativo n. 20 ;***
- ***E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 12-10-2007 al giorno 26-10-2007 ;***
- ***E' entrato in vigore il 27-10-2007***

ART. 1

Per il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacale è fatto divieto:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliosi;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.

ART. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a metri 50,00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

ART. 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi, da quelle che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie.

ART. 4

Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6,00;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- c) il combustibile per alimentare i motori termici dovrà essere posto a distanza non minore di metri. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno litri 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "**vietato fumare e accendere fiamme libere**";

ART. 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10,00 metri.

ART. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e le strade private, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dai confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una distanza di metri 10,00.

ART. 7

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in direzioni ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10.

Art. 8

E' fatto obbligo ai proprietari di impianti arborei, oltre le normali pratiche agricole colturali quali la pulitura e la coltivazione dell'impianto stesso, la pulitura dei confini che delimitano l'appezzamento praticando l'aratura o il decespugliamento in modo da creare delle fasce taglia fuoco larghe almeno metri 10,00.

ART. 9

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo nocioleti, uliveti, agrumeti, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 8,30 (antimeridiane) e solo ed esclusivamente se la zona circostante è stata ripulita da sterpaglie, erba secca o altra vegetazione dalla quale si potrebbe dar luogo ad una eventuale propagazione delle fiamme controllate.

In ogni caso per le operazioni di distruzione dei residui del presente articolo, bisogna darne formale comunicazione al Distaccamento Forestale e agli Organi di Polizia Municipale competente per il periodo compreso dal 01 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre. In tali periodi è fatto assoluto divieto accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco afoso.

È fatto assoluto divieto di accendere i fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

ART. 10

Chiunque avvista scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediatamente avviso al Corpo Forestale anche mediante numero verde 1515, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corleone, all'Ufficio di Polizia Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile costituito presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 11

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 12

Dal 1° giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso.

ART. 13

Chiunque intende dar fuoco alle stoppie dovrà preventivamente darne notizia scritta al Comune (Ufficio di Polizia Municipale) indicando le particelle di terreno oggetto dell'intervento, che avverrà sotto la personale responsabilità dell'operatore e del proprietario, conduttore o affittuario.

A tal proposito dovrà essere sottoscritta e prodotta in uno alla istanza, un'apposita dichiarazione di responsabilità, secondo il modello fornito dal competente Ufficio Comunale.

Art. 14

Sono chiamati ad assicurare la necessaria vigilanza ed il controllo gli Organi di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sotto la direzione del Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

Art. 15

In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 a € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, come previsto ai sensi del comma 3. dell'art. 40 "Fuochi controllati in agricoltura" della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 integrata e modificata con l'art. 39 della Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14.

Per le violazioni del 1° comma dell'art. 2 si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 10,00 per ogni metro lineare di scarpata confinante con la strada. Per le violazioni dell'articolo 2 comma 2°, art. 5 e art. 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 100,00 a € 500,00.

Chiunque cagiona un incendio è punito a mente degli artt. 423, 423 bis e 449 C.p. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata con provvedimento del Sindaco.

Art. 16

Gli Organi preposti al controllo del territorio, accertata la violazione di cui agli articoli 2, 5 e 6 provvederanno a segnalare il proprietario, conduttore o affittuario del fondo, al Sindaco.

Il Sindaco provvederà a sanzionare amministrativamente, così come previsto dall'Art. 15, e a diffidare il proprietario, conduttore o affittuario del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine.

La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nei tempi e con le modalità prescritte, comporterà l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area o del fondo, con addebito della spesa occorrente al proprietario, conduttore o affittuario del fondo, inadempiente.

L'Ufficio Tecnico provvederà alle operazioni per l'affidamento dei lavori necessari al fine di ristabilire la messa in sicurezza dell'Area o del fondo, adottando le procedure necessarie prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente sugli interventi di somma urgenza.

Le procedure per il recupero della spesa sostenuta dall'Amministrazione, per i lavori di messa in sicurezza dell'area o del fondo, sarà curata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 17

Nel mese di maggio di ogni anno l'Ufficio di Polizia Municipale è chiamato a darne ampia divulgazione del presente regolamento, attraverso l'affissione nei circoli ricreativi, bar e in tutti i locali pubblici del paese.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto nato a ...ile residente in Via n ... proprietario/conduuttore/
affittuario/ dei terreni siti in località del Comune di individuati catastalmente al Fg. ... Part.
... o Ditta ..

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di voler procedere all'abbruciamento delle stoppie nelle
particelle sopra indicate nei seguenti giorni: , nel rispetto di
tutto quanto disposto dalle vigenti norme e dall' Ordinanza dell'On. Presidente della Regione n. 100
del 22.05.2003.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal Regolamento
Comunale sulle modalità d'impiego di fuochi controllati in agricoltura.

_____li,_____

IL DICHIARANTE